

## TRIBUNALE DI VIGEVANO

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI VIGEVANO

**N. 386/06 R.G.**

Costituito nella persona del GIUDICE UNICO – Dr. Fabrizio SCARZELLA – nella qualità di GIUDICE con funzioni istruttorie e decisorie nella causa di cognizione infra specificata, ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

Nella causa civile n. 386/06 R.G., promossa da:  
C. O. e S. M. E. entrambi rappresentati e difesi per delega a margine dell'atto di citazione dall'Avv. XY.

ATTORI

contro

**BANCA INTESA**, rappresentata e difesa dall'avv. XY.

CONVENUTA

OGGETTO: BANCARI (deposito bancario)

All'udienza del 12/02/08 i procuratori delle parti hanno così concluso:

Gli Avv.ti XXYY:

"Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:

1. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 2° comma c.c., nonché dell'art. 8 della legge n. 64 del 1986, dell'art. 7 comma 3, delle condizioni generali del contratto apertura di credito e di conto corrente n. 2720124 intestato a C. O. e S. M. E., oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3 c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;

2. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 2° comma c.c., dell' art. 7, corrimi 2 e 3, delle condizioni generali di contratto apertura credito e di conto corrente n. 2720124 intestato a C. O. e S. M. E. oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri

applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia di ogni qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;

3. ACCETTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale; comunque prive di causa negoziale;

4. ACCETTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 2° comma c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni — banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; nonché per mancanza di valida giustificazione causale;

5. ACCETTARE e DICHIARARE, per l'effetto, l'esatto dare — avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni — banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;

6. DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dell'indicato rapporto bancario;

7. ACCETTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 2° comma c.c., dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione.

8. CONDANNARE la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli, interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore degli odierni istanti;

9. CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari."

Gli Avv.ti Enrico BRUGNATELLI e Vincenzo ALESSIO per la convenuta:

Voglia il giudice Ill.mo, contrariis reiectis e previe le declatorie del caso:

Respingere le domande formulate dagli attori assolvendo BANCA INTESA S.p.a. da ogni pretesa avversaria, o comunque accogliendo le sue difese ed eccezioni espone anche in via di subordinate; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

## CONTESTUALE E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L'opposizione avanzata C. O. e S. M. E. è fondata.

In via preliminare va innanzitutto rigettata l'eccezione di decadenza derivante dal presunto invio degli estratti conto visto che, per giurisprudenza consolidata, l'eventuale approvazione di estratti conto, ex. art. 1832 c.c., pur rendendo incontestabili le annotazioni in conto non comporta per ciò solo la decadenza da eventuali eccezioni relative alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui dette annotazioni derivano (v. Cass. N. 11961/2003; 13823/2002).

Appare parimenti infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente opposta visto che "il momento iniziale del termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente (nella specie, perché calcolati in misura superiore a quella legale senza pattuizione scritta), decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di Atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro" (v. Cass. 14.5.2005; n. 2262/1984); nel caso di specie parte opponente non è pertanto incorsa in alcuna prescrizione di legge visto che i rapporti bancari per cui è causa sono stati chiusi nel maggio 2001 e

che la stessa ha notificato l'atto di citazione in oggetto nel febbraio 2006, entro cioè il termine prescrizione decennale di legge.

Sempre in via preliminare appare parimenti infondata l'eccezione di irripetibilità sollevata dalla convenuta tenuto conto di quanto di seguito esposto circa la contrarietà all'ordine pubblico e/o a norme imperative - e, quindi, la nullità - delle clausole di volta in volta applicate dalla prima agli attori nei rapporti bancari per cui è causa. Va in ogni caso a tal fine evidenziato che pacificamente, e tipologia di rapporti negoziali, stante l'atteggiamento psicologico del cliente in genere costretto a sottoscrivere le clausole di volta in volta predisposte dalla banca a causa della sua necessità di usufruire del relativo credito, non sono configurabili i presupposti necessari per la configurabilità di un cd obbligazione naturale, quale l' "opinio iuris ac necessitatis" (v. Cass. 4.11.2004).

Nel merito va innanzitutto evidenziato che la clausola, contenuta nel contratto di conto corrente in oggetto, relativa alla determinazione degli interessi in base alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è nulla per indeterminatezza. In tema di contratti bancari, "la convenzione relativa agli interessi è infatti validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art. 1284 c.c., solo quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati" e non già attraverso un generico riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza (v. Cass. 13823/2002); "la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è infatti priva del carattere della sufficiente univocità e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale; né rileva a tal fine la presenza di accordi di cartello interbancari, diretti a fissare i tassi di interesse attivi e passivi in modo vincolante in ambito nazionale, atteso che tali accordi, se garantiscono l'obiettività del criterio di determinazione del tasso di interesse, debbono tuttavia ritenersi nulli in applicazione dell'art. 2 L. n. 287/1990- applicabile nei confronti delle aziende e degli istituti di credito ai sensi del successivo art. 20- che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ricomprendendo espressamente fra tali intese quelle che detto risultato perseguano o determinino attraverso attività consistenti nel fissare, direttamente o indirettamente, prezzi di acquisto o di vendita dei rispettivi prodotti" (v. Cass. n. 4490/2002).

Appare altresì nulla, per contrarietà a norma imperativa, la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi trimestrali visto che, ai sensi dell'art. 1283 c.c., "in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi." La capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte di una banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve di quella annuale) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'Abi del 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento della opinio iuris ac necessitatis" (v. Cass. 3096/1999); la configurabilità di un uso normativo richiede in particolare due requisiti, uno di natura oggettiva- e cioè la costante e uniforme ripetizione di un dato comportamento- l'altro di natura soggettiva- e cioè la consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, di modo che venga a configurarsi una norma sia pure di rango terziario avente i caratteri della generalità e astrattezza. Tali aspetti sono inconfigurabili nelle norme bancarie uniformi emanate dall'Abi in quanto imposte al cliente in base ad una prassi, sia pure ineludibile in quanto richiesta dall'istituto di credito mediante clausole uniformi e predisposte; soltanto a seguito dell'emanazione dell'art. 25 D. Lgs 342/1999- che ha delegato al comitato interministeriale per il credito e il risparmio il compito di "stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria- e della delibera del CICR del 9.2.2000, divenuta

efficace il 22.4.2000, è stata riconosciuta la legittimità dell'anatocismo bancario con conseguente necessità, nei rapporti di conto corrente, a partire dal 1.7.2000, che l'accredito e l'addebito degli interessi avvenga sulla base di tassi e con la periodicità contrattualmente stabilita e che il saldo periodico produca interessi secondo le medesime modalità, a condizione che vi sia la stessa periodicità del conteggio degli interessi creditori e debitori (art. 2 della delibera). Nel caso di specie appare pertanto nulla, per contrarietà all'art. 1283 c.c., la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi effettuata sul conto corrente in questione con conseguente capitalizzazione annuale degli stessi, in conformità a quanto previsto per l'eventuale capitalizzazione degli interessi attivi.

In assenza di un fido o di un contratto di finanziamento bancario idonei a giustificare la valida sussistenza e previsione appaiono poi nulle le commissioni di massimo scoperto eventualmente previste per assenza di causa e, comunque, in caso di loro mancata esplicita previsione - avuto anche riguardo al metodo di calcolo di volta in volta applicato per difetto di forma.

Parimenti nulle, per difetto di forma, appaiono i cd giorni di valuta eventualmente previsti nel rapporto bancario visto che le pattuizioni relative alla decorrenza della valuta sottostanno all'obbligo di forma previsto dall'art. 1284 3 comma c.c., risolvendosi dette pattuizioni in una modifica del saggio di interesse applicato sui saldi attivi e passivi.

Appare infine nulla per difetto di specifica previsione e, quindi, di forma, l'eventuale applicazione di spese a carico dei correntisti trattandosi oltretutto di somme remunerative entrando per legge a concorrere alla determinazione del tasso di interesse usurario, al pari delle altre voci di volta in volta previste dalla legge.

Fatte queste doverose premesse in fatto e in diritto va innanzitutto rilevato come, dalla svolta contabile, siano emerse la mancata puntuale e specifica indicazione, nel contratto in oggetto, dei tassi di interesse creditori, dell'aliquota delle commissioni di massimo scoperto e delle spese e come nel 2, 3,4 trimestre del 1999, nel 1 e 4 trimestre del 2000 e nel primo trimestre del 2001 il teg aggregato di interessi e commissioni di massimo scoperto abbia comunque superato il tasso -di usura previsto dalla L. n. 108/1996. Da quanto fin qui esposto e dai conteggi agli atti - le cui modalità operative non sono state specificamente contestate dalle parti - risulta in specifico comprovato, a favore degli attori, alla data del 18.5.2001, un credito di euro 27621,68 tenuto comunque conto della accertata nullità, per i motivi sopra indicati, delle clausole relative alle commissioni di massimo scoperto e alla previsione di eventuali spese e della mancata applicabilità, al caso di specie, della normativa prevista dal TUB a causa della mancata specifica indicazione e deduzione, nei termini di legge, da parte degli attori, a titolo di "causa pretendi", di tale normativa e a causa della successiva entrata in vigore di tale testo normativo rispetto al contratto per cui è causa. Le spese di lite vanno liquidate a favore di parte opponente, secondo il principio di soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della esigua attività processuale svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vigevano, definitivamente pronunciando,

- 1) dichiara la nullità delle condizioni generali del contratto di riapertura di credito e di conto corrente n. 2720124 intestato a C. O. e S. M. E. relative alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza; alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, competenze, spese ed oneri; agli addebiti per commissioni di massimo scoperto; agli addebiti di interessi ultralegali applicati sulla differenza in giorni tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
- 2) dichiara la inefficacia degli addebiti nel contratto in oggetto operati per i titoli di cui al capo 1 del dispositivo;
- 3) dichiara che il credito di C. O. e S. M. E., per le causali di cui ai capi 1 e 2 del presente dispositivo, ammonta a complessivi euro 27621,68;

**4 ) condanna Banca Intesa spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a restituire a C. O. e Silvia Maria Elena complessivi euro 27621,68, oltre interessi legali semplici dal dovuto al saldo.**

**5) condanna Banca Intesa spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare a C. O. e S. M. E. le spese di lite liquidate in complessivi euro 3000,00, oltre accessori di legge.**

Vigevano, **12 febbraio 2008** Dr. Fabrizio SCARZELLA